PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO

Art. 1

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogata con la legge 2 marzo 1963, n. 191, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1965.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e del vincolo alberghiero
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-adibiti-ad-uso-di-albergo-1964/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it